

**IL SEGRETARIO
GENERALE**Dr. Paolo MO MORO**COMUNE DI CIRO' MARINA**
(Provincia di Crotone)**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 18 DEL 29.06.2012****OGGETTO:** Istituzione imposta di soggiorno – approvazione Regolamento.

L'anno duemiladodici, questo giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore 10:00 nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 26.06.2012, n. 10320 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta pubblica - di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giancarlo Fuscaldo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Teresa Maria Aloisio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	SICILIANI ROBERTO (Sindaco)	X		10	SALERNO VINCENZO		X
02	BERARDI GIUSEPPE	X		11	FERRARA FRANCESCO	X	
03	FERRARI SERGIO	X		12	PUCCI GIOVANBATTISTA	X	
04	GENTILE LEONARDO	X		13	PARRILLA NICODEMO		X
05	AMORUSO FERDINANDO	X		14	CARLUCCIO DINO		X
06	ANANIA ANTONIO	X		15	RUSSO GIUSEPPE		X
07	FUSCALDO GIANCARLO	X		16	SPATARO DOMENICO		X
08	CHIARELLI VINCENZO	X		17	MALENA SALVATORE	X	
09	BARONE FRANCESCO	X					

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

introduce l'argomento oggetto di trattazione iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, ad oggetto: **"Istituzione imposta di soggiorno – approvazione Regolamento"** e dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Consigliere comunale, **Salvatore Malena**, asserisce che già in sede di Commissione aveva espresso i propri dubbi sull'istituzione dell'imposta di soggiorno, considerato il particolare momento economico che sta attraversando l'Italia. Ritiene, personalmente ed in rappresentanza del suo gruppo politico, che si sarebbero dovute ridurre prima le spese e poi agire sulla leva tributaria.

Afferma che la situazione economica dell'Ente è seria e si corre sul filo di grosse responsabilità, anche penali; propone di posticipare all'anno successivo l'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno. Evidenzia che le strutture ricettive a Cirò Marina si contano sulla punta delle dita mentre la maggior parte del flusso turistico è gestito da chi affitta abitazioni. Conclude preannunciando, anche a nome del suo gruppo, un voto contrario.

Il Consigliere comunale, **Sergio Ferrari**, evidenzia che forse a qualcuno è sfuggito, nella discussione del precedente punto, quanto illustrato dal Sindaco in materia di riorganizzazione delle spese, tuttavia non basta procedere ai tagli ma è necessario, altresì, garantire le entrate. Evidenzia che l'introduzione dell'imposta di soggiorno ha una destinazione vincolata alla promozione del territorio; comunica che lo scorso anno Cirò Marina ha registrato 103.000 presenze e, pertanto, per attirarne ulteriori è necessario investire nei servizi al turismo. Il fatto che poi ci siano abitazioni affittate le cui presenze non vengono registrate, non può essere una motivazione per la non applicazione dell'imposta. Sarebbe come dire che non doveva essere istituita l'addizionale irpef in quanto esistono evasori.

Il Consigliere comunale, **Antonio Anania**, rivolgendosi al consigliere Malena, chiede di chiarire quanto affermato nel suo intervento riguardo alla frase *"si corre sul filo del rasoio con grosse responsabilità contabili e penali"*, in quanto ove tali profili illeciti fossero stati rilevati, sarebbe stato necessario procedere con immediatezza a denunciare i fatti.

Il Consigliere comunale, **Salvatore Malena**, precisa che quando lui ha parlato di responsabilità anche penali, faceva riferimento a tutti i tipi di responsabilità evidenziate all'interno della deliberazione della Corte dei Conti, discussa al precedente punto all'o.d.g. Ritiene, quindi, che l'istituzione dell'imposta di soggiorno porti più costi che benefici.

Il Consigliere comunale, **Francesco Ferrara**, prende atto della responsabilità dimostrata dal consigliere Malena, ricorda che fino ad oggi questo Ente era monco di norme regolamentari e quando non ci sono regole vige il caos, quindi, attualmente, con l'attività di regolamentazione che si sta ponendo in essere si stanno adottando regole indispensabili sia per il buon vivere civile che per l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il **Sindaco** evidenzia che l'Amministrazione si propone di censire eventuali affittacamere non in regola, al fine di coinvolgerli in un circuito virtuoso necessario a migliorare l'offerta turistica. Afferma, inoltre, la necessità che i servizi turistici siano finanziati con entrate a specifica destinazione, in quanto attualmente le entrate ordinarie finanziano la gestione dei servizi indispensabili.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", all'art. 4 prevede che con delibera di Consiglio Comunale è possibile istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i servizi pubblici locali;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione istituire l'imposta di soggiorno, così come consentito dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011;

La misura dell'imposta di soggiorno è definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Per l'anno d'imposta 2012, in sede di prima applicazione, essa è fissata nelle seguenti misure:

a) Strutture ricettive alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
1-2-3-4 stelle	€ 1,00
5 stelle	€ 2,00

b) Strutture ricettive all'aria aperta – Campeggi (posto tende e roulotte) –

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
1-2-3 stelle	€ 0,30
4 stelle	€ 1,00

c) Agriturismi, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B.&B, residence, bungalow.

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
Tariffa unica	€ 1,00

L'importo dell'imposta è riferito per persona e per ciascun pernottamento, fino al settimo giorno consecutivo (inteso come singola notte di soggiorno), fatte salve le esenzioni previste dal regolamento per:

1. minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
2. soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
3. disabili non autosufficienti ed il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
4. autisti di pullman turistici;
5. animatori in servizio presso le strutture ricettive, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;



Preso atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto il Regolamento Comunale;

Visto che la Commissione consiliare, nella seduta del 20/06/2012, ha licenziato favorevolmente l'allegato Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Tutto ciò premesso e considerato

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (consigliere: Malena), su 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare in ogni sua parte, il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, formato da 11 articoli che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell' area competente per i successivi adempimenti di competenza
3. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011;


Il Presidente, a questo punto, invita a votare l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza

DELIBERA

1. di dichiarare, con 11 voti favorevoli ed 1 contrario su 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000.



COMUNE DI CIRO' MARINA

Prov. di Crotone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2012

Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità dell'imposta

1. E' istituita nel comune di Cirò Marina, con decorrenza dal 1° Luglio 2012, l'imposta di soggiorno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento di persone fisiche in strutture ricettive situate nel territorio comunale di Cirò Marina.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato dal comune al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 – Soggetti dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, non residenti nel comune di Cirò Marina, che pernottano nelle strutture ricettive individuate dal precedente articolo 1.
2. L'imposta è riscossa dal gestore della struttura ricettiva, presso cui sono ospitati i soggetti passivi indicati nel precedente comma. Il gestore agisce in qualità di sostituto d'imposta.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Cirò Marina, che, mediante l'ufficio tributi ne esercita le attività organizzative e gestionali.

Art. 3 – Misura dell'imposta

1. L'imposta è dovuta nella misura definita dall'Amministrazione comunale per ciascun pernottamento (inteso come singola notte di soggiorno), fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, effettuati dalla stessa persona nel corso dello stesso periodo di soggiorno.
2. Per gli anni successivi al primo in cui è deliberata l'istituzione dell'imposta, immediatamente applicabile, sarà deliberata dall'organo comunale competente secondo le disposizioni vigenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente la tariffa dell'imposta. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. La misura dell'imposta sarà commisurata alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia la quale tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori, fino al compimento del diciottesimo anno di età;

- b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
- d) gli autisti di pullman turistici;
- e) gli animatori in servizio presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Art. 5 – Dichiarazione e versamento dell'imposta

1. Il gestore di ciascuna struttura ricettiva definita al precedente articolo 2, entro venti giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, dichiara al comune il numero di pernottamenti che hanno determinato il pagamento dell'imposta nel periodo di riferimento, nonché il numero dei pernottamenti che hanno usufruito di esenzione dall'imposta, specificando la fattispecie che ha dato diritto all'esenzione.

2. La dichiarazione è trasmessa al Comune mediante presentazione a mano, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante telefax, o con modalità telematiche definite dallo stesso comune. La dichiarazione, firmata digitalmente, può essere inviata al comune a mezzo posta elettronica certificata.

3. I modelli per la dichiarazione sono predisposti dal comune e da questo messi a disposizione dei sostituti d'imposta, gratuitamente.

4. Il pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo avviene in unica soluzione al termine del soggiorno ed è riscosso dal gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia quietanza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa nei confronti di singoli nuclei familiari o gruppi organizzati. Il gestore conserva una copia delle quietanze rilasciate.

5. Il sostituto d'imposta versa al comune di Cirò Marina, il totale dell'importo riscosso a titolo di imposta di soggiorno nel quadrimestre solare, entro il ventesimo giorno successivo alla fine del quadrimestre, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto le dichiarazioni nonché i versamenti dovranno essere effettuati secondo la seguente cadenza :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ⇒ Periodo 1° gennaio – 30 aprile | entro il 20 maggio |
| ⇒ Periodo 1° maggio – 31 agosto | entro il 20 settembre |
| ⇒ Periodo 1° settembre – 31 dicembre | entro il 20 gennaio dell'anno successivo |

L'imposta potrà essere versata mediante una delle seguenti modalità di pagamento, messe a disposizione dal comune:

- con bonifico bancario;

Art. 6 – Attività di accertamento

1. Il comune effettua verifiche e controlli a carico dei sostituti d'imposta, sugli adempimenti dichiarativi, sulle modalità di riscossione e di versamento dell'imposta, utilizzando gli strumenti e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per le attività di recupero dell'evasione tributaria.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 – Altri obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante avvisi esposti all'interno dei locali, in merito all'applicazione e alla tariffa dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. I gestori sono tenuti ad esibire e/o rilasciare copia di tutti gli atti e documenti comprovanti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, i pagamenti effettuati dai soggetti passivi, le quietanze rilasciate, le dichiarazioni presentate ed i versamenti dell'imposta effettuati al comune. Gli stessi gestori sono altresì tenuti, su richiesta del comune, a dare informazioni e a rispondere a questionari, in forma scritta e debitamente sottoscritti.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi previsti da questo regolamento sono sanzionate sulla base dei principi generali contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del d.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui a questo comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 17, del d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 5, comma 1, di questo regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del t.u.e.l., approvato con d.lgs. n. 267/2000.
4. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 200 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti due commi, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal comune a titolo di imposta evasa ed irrogate a titolo di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo atto di accertamento, sono rimosse in forma coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 – Rimborso e compensazione

1. In caso di versamento dell'imposta effettuato al comune e non dovuto o versato in misura eccedente, si applicano le disposizioni in materia di rimborso o compensazione, previste dall'articolo 1, commi 164 e 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di questo Regolamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia di tributi locali, con particolare riferimento al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.-



Comune di Cirò Marina
Provincia di Crotone

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n° 18 del 23/06/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione Regolamento.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Cirò Marina, 26/06/2012

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Rag. Nicoletto Tavernese



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

~~COPY~~

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29.06.2012

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giancarlo Fuscaldo

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. ssa Teresa Maria Aloisio

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 03/06/2012 e sarà affissa fino al 18/07/2012 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Cirò Marina, li 03/06/2012

Il Responsabile del Servizio Consiglio
P. I. Giuseppe Fuscaldo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Consiglio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 03/07/2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 453 registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva il 03/06/2012 :
 - perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.).

Cirò Marina, li 03/07/2012

Il Responsabile del Servizio Consiglio
P. I. Giuseppe Fuscaldo